



38122 TRENTO - Via del Maso Smalz, 3
Tel. 0461 889740 – Fax 0461 889741
E-mail: info@aziendaforestale.tn.it
Legal-mail: info@pec.aziendaforestale.tn.it
Cod.fisc. 80016510226 - Partita IVA 00835990227

AFTS



Prot: 0001506

Data: 25/06/2019 Class: 4.8.4

Trento,

Oggetto: Asta pubblica per la concessione del complesso agrituristico “Malga Candriai” in CC.CC. Sardinia e Sopramonte sul Monte Bondone. **CHIARIMENTI**

Quesito n. 1:

“Per quanto riguarda i requisiti di capacità tecnico professionale è sufficiente aver svolto per almeno un anno, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, esclusivamente attività di fattoria didattica”

Risposta al quesito n. 1:

Il requisito di capacità tecnico professionale richiesto dal bando di gara è il seguente:

- aver svolto attività di gestione di agriturismo per almeno un anno, anche non consecutivo, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, o, in alternativa, documentata esperienza di almeno un anno, nel quinquennio precedente, nella gestione di pascoli e malghe.

In base a quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, della L.P. n. 10/2001 (Disciplina dell'agriturismo, dell'agricoltura sociale, delle strade del vino, delle strade dei sapori, delle strade dei fiori, del pescaturismo e dell'ittiturismo), per “attività agrituristiche” si intendono “le attività di ricezione e di ospitalità esercitate dai soggetti individuati nell'articolo 3, comma 1, mediante utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività previste dall'articolo 2135 (imprenditore agricolo) del codice civile”.

Il successivo comma 2, dell'articolo 2 elenca una serie di attività che rientrano tra le attività agrituristiche.

Prima della modifica apportata con L.P. 21 gennaio 2015, n. 1, all'interno delle attività di cui alla lettera e) del comma 2 dell'art. 2 della L.P. n. 10/2001, pur nei limiti e con le modalità stabilite dal successivo comma 6, erano incluse anche le attività didattiche.

La L.P. 21 gennaio 2015, n. 1, ha eliminato le attività didattiche dalla lettera e) introducendo l'articolo 14bis relativo alla fattoria didattica.

Prima della modifica descritta la fattoria didattica rientrava espressamente fra le attività agrituristiche e pertanto era soggetta al nulla osta per l'esercizio dell'attività agriturbistica con il quale la struttura provinciale competente accerta la connessione tra l'attività agricola e le attività agrituristiche.

Ora invece l'esercizio dell'attività di fattoria didattica è subordinato alla sola presentazione al Comune, dove si trovano le strutture e i locali destinati all'attività, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Pertanto l'esercizio dell'attività di fattoria didattica può essere considerato ai fini del rispetto del requisito di capacità tecnico professionale solo nel caso in cui sia stato attivato a seguito di rilascio del nulla osta provinciale prima della modifica alla L.P. n. 10/2001 apportata dalla L.P. 21 gennaio 2015, n. 1.

Quesito n. 2:

“Essendo agricoltore non iscritto all'Inps (agricoltore di seconda) è necessaria al fine del bando tale iscrizione”

Risposta al quesito n. 2:

Il paragrafo VIII – Soggetti ammessi e requisiti richiesti – stabilisce che sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 della L.P. n. 10/2001 e s.m. (Legge Provinciale sull'agriturismo) aventi i requisiti previsti dal bando.

Pertanto possono partecipare alla procedura i seguenti soggetti:

- imprenditore agricolo iscritto all'archivio provinciale delle imprese agricole disciplinato dal capo II della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11, concernente "Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)";
- titolare o legale rappresentante di società fra imprenditori agricoli di cui al precedente punto, costituita allo scopo di esercitare attività agrituristica;
- titolare o legale rappresentante di società costituita fra allevatori per la gestione in comune di pascoli e malghe;
- titolare o legale rappresentante di società cooperativa agricola e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, iscritta nel registro provinciale degli enti cooperativi previsto dalla legge regionale 09.07.2008, n. 5;
- titolare o legale rappresentante di un consorzio o associazione agraria di società cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, iscritte nel registro provinciale degli enti cooperativi della provincia di Trento previsto dalla legge regionale 09.07.2008, n. 5;
- titolare o legale rappresentante di cooperativa sociale che svolge attività agricole, iscritta nel registro provinciale degli enti cooperativi previsto dalla legge regionale 09.07.2008, n. 5.

Per poter partecipare alla procedura i soggetti interessati devono rientrare in una delle predette fattispecie. Pertanto se un agricoltore di seconda è iscritto all'archivio provinciale delle imprese agricole può partecipare alla procedura se in possesso dei seguenti requisiti:

A – requisiti di ordine generale:

1. assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. (esplicitati nell'allegato 3 al presente bando);

B – requisiti di idoneità professionale:

1. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella in gara (art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.);
2. requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 71, commi da 1 a 5, del D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.
(NB: I predetti requisiti devono essere posseduti dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), e dal legale rappresentante dei soggetti indicati all'art. 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e) ed i loro eventuali preposti;
3. requisiti previsti dall'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 59/2010.

C – requisiti di capacità tecnico professionale:

1. aver svolto attività di gestione di agriturismo per almeno un anno, anche non consecutivo, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, o, in alternativa, documentata esperienza di almeno un anno, nel quinquennio precedente, nella gestione di pascoli e malghe.

Quesito n. 3:

"Su quali documenti va applicata la marca da bollo"

Risposta al quesito n. 3:

Al capitolo 1 del Paragrafo IX del bando di gara è specificato che "tutta la documentazione descritta ai successivi capitoli deve essere presentata in carta resa legale (tranne le specifiche eccezioni distintamente indicate)".

Nei paragrafi relativi alla documentazione da inserire nei plichi viene specificato che la dichiarazione e le offerte tecnica ed economica devono essere rese in carta libera, mentre al paragrafo XVI (verifica dei requisiti e adempimenti successivi all'aggiudicazione), lettera f), viene precisato che solo l'aggiudicatario dovrà fornire poi i contrassegni telematici per l'assolvimento dell'imposta di bollo dell'offerta presentata (offerta economica).

Rimane fermo tutto quanto disposto nel bando prot. n. 1284 del 04.06.2019.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. Maurizio Fraizingher

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Maurizio Fraizingher', is written over the printed name.